

# **REGOLAMENTO**

## **Capo 1° - Norme generali e di comportamento del Socio**

1. Ogni Socio ha a disposizione le attrezzature presenti nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Sile (di seguito Associazione) escluse quelle riservate ai Soci Atleti agonisti: è perciò a lui affidato il buon uso delle stesse, che non deve in alcun caso tramutarsi in abuso.
2. L'accesso del Socio in sede e l'uso del materiale nautico, degli impianti e delle attrezzature sportive, degli spogliatoi, delle docce e di tutto ciò che sia di proprietà o comunque in uso all'Associazione sono regolati dall'orario deliberato dal Consiglio Direttivo esposto nella bacheca sita all'interno dei locali della sede (di seguito bacheca) e sono subordinati al regolare pagamento delle quote sociali e all'osservanza del presente Regolamento. Il Socio moroso perde, per la durata della morosità, il diritto di accedere alla sede e ogni altro diritto connesso alla qualità di Socio. In caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo il Socio sarà passibile della sanzione disciplinare di espulsione.
3. Il comportamento del Socio deve conformarsi alle regole della buona educazione, prima fra tutte quella del saluto e del rispetto reciproco, e non può in ogni caso contrastare con le norme che disciplinano i rapporti tra i membri di una comunità civile. Nei locali della sede, con particolare riguardo alla sala pesi, alla sala macchine aerobiche e agli spogliatoi, il Socio ha l'obbligo di curare la pulizia e l'igiene della propria persona. Non sono consentiti atteggiamenti e comportamenti sguaiati, scurrili e volgari o comunque contrari alla pubblica decenza. Sono assolutamente vietate le offese, dirette o indirette, all'onore, al decoro e alla reputazione dell'Associazione, degli altri Soci o dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri. In caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo il Socio sarà passibile della sanzione disciplinare di sospensione da uno a sei mesi; in caso di recidiva sarà passibile di sospensione da sei mesi a un anno; in caso di reiterate violazioni sarà passibile di espulsione.
4. Il Socio deve osservare le determinazioni e le direttive organizzative del Consiglio Direttivo e del Direttore di Sede; in caso contrario sarà passibile della sanzione disciplinare di sospensione da uno a tre mesi. Laddove ritenga di non condividere le suddette determinazioni e direttive, potrà presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo, il quale avrà l'obbligo di esaminarlo nel corso della successiva seduta e comunque entro un mese e di comunicare per iscritto al Socio le determinazioni prese. Laddove il Consiglio Direttivo non provveda entro il termine o il Socio interessato non sia soddisfatto della risposta, il Socio stesso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deciderà nei tempi e nei modi del procedimento disciplinare. La decisione del Collegio dei Probiviri sarà obbligatoria per tutte le parti in causa e non appellabile.
5. Il Socio deve avere cura del materiale nautico e di tutte le attrezzature sportive e ludiche della sede; in caso di danneggiamento o di smarrimento di beni o di attrezzature dell'Associazione, il Socio è tenuto al risarcimento del danno. In tal caso il Direttore di Sede o il Direttore Sportivo secondo competenza procederà alla formale contestazione e alla quantificazione del danno al Socio interessato, il quale entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dovrà provvedere al pagamento dell'importo richiesto o alla contestazione dell'addebito avanti il Collegio dei Probiviri. La contestazione dell'addebito darà inizio a un procedimento da svolgersi nei modi e nei tempi del procedimento disciplinare: la decisione del Collegio dei Probiviri non sarà appellabile. Il Socio che non provveda al risarcimento o non ottemperi alla decisione del Collegio dei Probiviri entro 15

(quindici) giorni dal termine assegnato nella decisione del Collegio dovrà essere espulso e nei suoi confronti sarà dato corso ad azione obbligatoria per il risarcimento del danno.

6. L'Associazione non ha alcuna responsabilità nei riguardi del Socio per danni di qualsiasi natura alla sua persona e ai terzi ospiti e/o alle cose di proprietà sua e di terzi, che possano insorgere a seguito dell'uso delle imbarcazioni (sia da regata sia da diporto) e di ogni attività sportiva da lui praticata, ivi comprese le regate fuori sede e ogni altra manifestazione sportiva organizzata dall'Associazione.
7. L'Associazione non ha alcuna responsabilità per qualsiasi furto di valori o cose a danno del Socio, anche se riposti nell'armadietto guardaroba assegnato.
8. Il Socio che in sede spacci, detenga o faccia uso di sostanze stupefacenti oppure commetta il reato di furto in danno di altri Soci o dell'Associazione, previa contestazione dell'addebito, sarà immediatamente sospeso con delibera del Consiglio Direttivo e al medesimo sarà ritirata la tessera o la chiave che consente l'accesso alla sede. L'episodio sarà immediatamente segnalato al Collegio dei Probiviri che darà corso al relativo procedimento disciplinare all'esito del quale, se i fatti saranno appurati, il Socio dovrà essere espulso.
9. I Consiglieri e tutti i Soci sono tenuti alla sorveglianza del materiale nautico, delle attrezzature sportive e della sede. Con il dovuto rispetto i Consiglieri devono richiamare i Soci all'osservanza di quanto stabilito nel presente Regolamento. Laddove il Socio, nonostante sia stato ripreso da un Consigliere anche su segnalazione di altri Soci, persegua nel comportamento in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, fatta salva la possibilità d'irrogazione immediata di misure cautelari, sarà sottoposto a procedimento disciplinare a norma dello Statuto.
10. Il Socio è tenuto a notificare per iscritto all'Ufficio di Segreteria ogni variazione d'indirizzo anche di posta elettronica. In difetto verranno le comunicazioni all'ultimo indirizzo conosciuto anche se errato.
11. Nel caso di Socio minorenni ogni comunicazione, richiesta, contestazione, impugnazione e dichiarazione per essere valida ed efficace deve provenire da almeno un genitore o da chi ne eserciti la potestà parentale, come pure deve essere riferita e ove previsto formalmente comunicata, oltre che al minorenni, anche ad almeno un genitore o a chi ne eserciti la potestà parentale.
12. Tutte le comunicazioni riguardanti l'attività sociale o un singolo Socio cui va data idonea pubblicità, secondo le prescrizioni del presente Regolamento, devono essere esposte a cura del Segretario in bacheca.

## **Capo 2° - Quote sociali**

13. È fatto obbligo al Socio di essere in regola con il pagamento della quota sociale.
14. La quota sociale è proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale Ordinaria, la quale può prevedere anche quote sociali in misura ridotta per i coniugi o figli fino al 25° anno di età del Socio in regola con il pagamento della propria quota ordinaria, o per dipendenti di aziende e appartenenti a sodalizi che garantiscano il pagamento di almeno 10 (dieci) quote annue.
15. La quota sociale annuale deve essere corrisposta interamente in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno di competenza senza applicazione di mora. Il Socio all'atto della

prima iscrizione deve versare le spese di iscrizione nella misura deliberata dall'Assemblea Generale Ordinaria, attualmente euro 30,00 (trenta/00); deve versare inoltre la cauzione per la tessera magnetica di accesso alla sede nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, attualmente euro 10,00 (dieci/00). Il Socio che chieda e ottenga la concessione in uso di un armadietto guardaroba deve versare la cauzione per la chiave dell'armadietto nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, attualmente euro 5,00 (cinque/00). È facoltà del Consiglio Direttivo non accettare le iscrizioni di nuovi Soci dopo il 31 agosto di ogni anno solare, salvo che l'aspirante Socio non versi la quota infra annuale iniziale fino al 31 dicembre dell'anno di prima iscrizione unitamente all'intera quota annua dell'anno successivo.

16. Il Socio che non paga la quota sociale entro il termine del 31 gennaio è considerato moroso con interdizione all'accesso alla sede per tutta la durata della morosità. Il Socio moroso può sanare la propria morosità pagando la quota annuale intera oltre a una penale di euro 5,00 (cinque/00) per ciascun mese di ritardo anche non compiuto dopo il predetto termine del 31 gennaio. La misura della penale potrà variare nell'importo che sarà proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea in occasione dell'individuazione delle quote annuali. Decorsi sei mesi senza aver sanato la propria morosità, pagando quota e penali, il Socio moroso decadrà automaticamente dalla propria qualifica. Nel caso voglia nuovamente diventare Socio dovrà presentare una nuova domanda di ammissione all'Associazione: a ogni effetto l'anzianità sociale si calcola sempre dall'ultima iscrizione.
17. I Soci Atleti agonisti che ottengano un podio europeo o mondiale, su proposta congiunta dell'Allenatore e del Direttore Sportivo, potranno essere esonerati dal Consiglio Direttivo dal pagamento di una o più annualità successive a quelle in cui hanno conseguito i risultati. I Soci Atleti agonisti che vincano un campionato italiano, su proposta congiunta dell'Allenatore e del Direttore Sportivo, potranno essere esonerati dal pagamento della quota associativa per l'anno successivo a quello dell'ottenimento del risultato. Nel caso nessuno abbia conseguito un titolo italiano, su proposta congiunta dell'Allenatore e del Direttore Sportivo, i vincitori di campionato regionale potranno essere esonerati dal pagamento della quota associativa per l'anno successivo a quello dell'ottenimento del risultato.

### **Capo 3° - Uso dei locali e dell'area scoperta della sede**

18. È fatto divieto di introdurre alcun mezzo privato di trasporto all'interno della sede, salvo autorizzazione eccezionale e motivata di un Consigliere; tale concessione non potrà quindi diventare consuetudine o regola, né avere carattere di continuità.
19. Ogni Socio è tenuto a tenere pulita e ordinata la sede, rispettando le norme d'igiene comune e del buon senso; ogni Socio deve altresì curare di evitare sprechi di energia elettrica, acqua e quant'altro.
20. In sede sono assolutamente vietati i giochi d'azzardo di qualsiasi genere e tipo, in conformità alle leggi vigenti. È altresì vietato ogni gioco che possa arrecare molestia o disturbo agli altri Soci e al normale svolgimento dell'attività sociale.
21. È vietato fumare all'interno di ogni locale della sede e nel giardino della sede, sigarette elettroniche comprese.
22. Negli spogliatoi è obbligatorio l'uso di ciabatte da doccia. È assolutamente vietato far asciugare gli indumenti, gli asciugamani, gli accappatoi o altro accessorio del vestiario mediante l'uso dei termosifoni o dei termoventilatori a parete. Indumenti, scarpe e borse

dovranno essere riposti negli spazi disponibili dedicati e non potranno essere stabilmente lasciati al di fuori di tali spazi o nell'area scoperta della sede, pena la loro rimozione a cura del Direttore di Sede.

23. Il Socio può chiedere l'assegnazione in concessione d'uso di un armadietto guardaroba che sarà decisa dall'Ufficio di Segreteria in base alla disponibilità di armadietti liberi e seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Il Socio oltre al primo può richiedere l'assegnazione di un secondo armadietto: tale richiesta sarà soddisfatta solo dopo aver dato corso a quelle presentate dai Soci che non ne sono assegnatari. In caso di comprovate esigenze l'assegnazione del secondo armadietto potrà essere revocata con delibera del Consiglio Direttivo e la restituzione al Socio della quota pagata in proporzione al periodo non usufruito. La detenzione dell'armadietto guardaroba avviene a titolo oneroso ed è disciplinata dalle norme della locazione di beni mobili a tempo indeterminato di cui agli artt. 1571 e segg. del Codice Civile e dal Regolamento per la concessione in uso di armadietto guardaroba, allegato al presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante. Il canone di locazione è determinato dal Consiglio Direttivo annualmente e deve essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno o eventualmente in dodicesimi di anno solare con riferimento alle nuove richieste presentate dopo il 31 gennaio.
24. Il Socio assegnatario dell'armadietto ha l'obbligo di mantenerlo pulito e funzionante, evitando di introdurrevi indumenti bagnati, sporchi o maleodoranti.
25. È ammesso l'utilizzo di pantaloncini (boxer) da bagno, ma il vestiario del Socio non deve essere in contrasto con il decoro e la decenza.
26. L'accesso al locale adibito a Segreteria può avvenire da parte di ciascun Socio negli orari indicati dal Consiglio Direttivo e affissi in bacheca. In caso di comunicazioni urgenti dirette all'Associazione, il Socio potrà riferire al Responsabile della Comunicazione e dei Rapporti con i Soci o al Direttore di Sede.
27. Tutte le affissioni nella bacheca sono di competenza esclusiva del Segretario, che dovrà provvedervi obbligatoriamente nei casi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto. Ciascun Socio potrà chiedere all'Ufficio di Segreteria di pubblicare mediante affissione in bacheca avvisi e comunicazioni purché d'interesse sociale.
28. Ciascun Socio può proporre al Consiglio Direttivo, nella persona del Responsabile della Comunicazione e dei Rapporti con i Soci, l'organizzazione di cene, banchetti e altre manifestazioni ludiche, le quali dovranno essere aperte alla generalità dei Soci e dei loro familiari. Per esigenze logistiche, l'organizzazione delle suddette manifestazioni e di quelle indette dallo stesso Consiglio Direttivo farà capo al Direttore di Sede e al Segretario.
29. È vietato al Socio detenere presso i locali della sede attrezzature sportive di sua esclusiva proprietà quali barche, remi, forcole o altri materiali ingombranti, salvo previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti i materiali presenti in sede, salvo specifiche eccezioni previste in questo Regolamento, sono considerati utilizzabili da tutti i Soci.
30. In caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente capo il Socio è passibile, secondo la gravità, della sanzione disciplinare di ammonizione o di sospensione da uno a tre mesi; in caso di recidiva è passibile di sospensione da due a sei mesi.

#### **Capo 4° - Attività agonistica - Canottaggio e Canoa - uso delle imbarcazioni da regata**

31. Non è concesso l'uso di alcuna imbarcazione al Socio che non sa nuotare. Per le uscite con le imbarcazioni il Socio è tenuto a indossare la divisa sociale o quantomeno la maglia con i colori sociali che ne identifica l'appartenenza al sodalizio.
32. L'attività di promozione della voga e l'attività agonistica sono fondamentali per la realizzazione dello scopo sociale dell'Associazione. Nelle scelte di direzione e amministrazione il Consiglio Direttivo deve sempre anteporre gli obiettivi e le esigenze di tali attività a qualsiasi altra, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.
33. L'attività agonistica è curata dagli Allenatori, coadiuvati e indirizzati dal Direttore Sportivo su impulso del Consiglio Direttivo. Gli Allenatori sono nominati dal Consiglio Direttivo.
34. L'uso delle imbarcazioni da regata è esclusivamente riservato ai Soci abilitati a servirsene come da elenco che annualmente è redatto dal Direttore Sportivo, su proposta del competente Allenatore e in accordo con il Consiglio Direttivo. In ogni caso l'uso di tutte le attrezzature della sede è condizionato alle esigenze degli allenamenti in vista della preparazione alle competizioni agonistiche.
35. L'Allenatore del Canottaggio, l'Allenatore della Canoa, il Tecnico di Voga Base e il Direttore Sportivo sono responsabili dello svolgimento dell'attività agonistica e degli allenamenti, sia presso la sede, che nel corso delle manifestazioni sportive fuori sede. Gli Allenatori del Canottaggio e della Canoa possono proporre di concerto con il Direttore Sportivo di farsi coadiuvare da aiuti o vice-allenatori del cui operato rispondono in solido, sia per gli allenamenti sia per le manifestazioni agonistiche. Gli aiuti o vice-allenatori sono nominati dal Consiglio Direttivo.
36. Nel corso di manifestazioni sportive fuori sede i Soci Atleti agonisti devono essere obbligatoriamente accompagnati dagli Allenatori, i quali sono responsabili verso l'Associazione del materiale nautico impiegato e dell'incolumità degli Atleti che non hanno compiuto la maggiore età.
37. Ciascun Atleta deve osservare con scrupolo le prescrizioni e le direttive del proprio Allenatore, mantenendo verso lo stesso un comportamento rispettoso e collaborativo. Le scelte sportive e i programmi di allenamento degli Allenatori sono insindacabili da parte degli Atleti che qualora non li condividano potranno riferirne oralmente o per iscritto al Direttore Sportivo.
38. Nell'ambito delle proprie mansioni sportive l'Allenatore ha potere disciplinare verso gli Atleti che non rispettano le sue prescrizioni e direttive e i programmi di allenamento: in caso di mancanze da parte di un Atleta egli potrà disporre la temporanea sospensione dallo svolgimento dell'attività sportiva sino a un mese. In caso di comportamenti gravemente scorretti da parte dell'Atleta egli dovrà immediatamente riferirne al Direttore Sportivo e potrà proporre la cancellazione dell'Atleta dall'elenco dei Soci abilitati all'uso delle imbarcazioni da regata. In caso di comportamenti particolarmente gravi l'Allenatore potrà proporre, congiuntamente con il Direttore Sportivo, l'avvio di un procedimento disciplinare al Consiglio Direttivo, che potrà portare all'applicazione della sanzione disciplinare di ammonizione o di sospensione sino a tre mesi.
39. Agli effetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento tutti i componenti dell'armo sono responsabili dell'imbarcazione da regata. Essi devono avere la massima cura del materiale nautico a loro affidato, mantenendolo integro e pulito e devono accertarsi delle condizioni dell'imbarcazione prima di uscire e al rientro, annotando nel registro degli

utilizzi delle imbarcazioni da regata e da diporto (di seguito registro) eventuali anomalie riscontrate.

40. Le imbarcazioni da regata possono essere usate soltanto dai componenti dell'armo che hanno effettuato la registrazione nel registro. È vietato scambiare le imbarcazioni lungo il percorso del fiume.
41. L'uso delle imbarcazioni può avvenire dall'orario di apertura della sede sino all'imbrunire. Entro l'orario di tramonto del sole tutte le imbarcazioni dovranno trovarsi in cantiere o in cavana. È fatto assoluto divieto di utilizzare le imbarcazioni con il buio.
42. Per l'uso delle imbarcazioni da regata, sia all'uscita sia al rientro, il capo voga deve apporre debita annotazione sul registro indicando: l'ora di uscita e di rientro, il materiale nautico ricevuto e riconsegnato, lo stato di conservazione e le eventuali avarie dello stesso. Prima di riporre le imbarcazioni, i remi e il materiale nautico negli spazi destinati allo stazionamento, i componenti dell'armo devono curarne il lavaggio e l'asciugatura.
43. È vietato l'uso delle imbarcazioni per scopi non attinenti all'esercizio della voga. L'approdo deve essere fatto contro corrente.
44. Durante il percorso del fiume le imbarcazioni devono tenere la sinistra rispetto al senso di marcia (la cosiddetta "sinistra del timoniere"). Le imbarcazioni da regata hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni i cui conduttori, su richiamo del timoniere o del prodiere dell'imbarcazione con precedenza, devono lasciar libera la via d'acqua. Si segnala che richiamo in uso lungo il corso del fiume Sile è la parola "acqua" proferita a gran voce. È assolutamente vietato l'accesso con qualunque imbarcazione ai canali che sboccano nel fiume Sile o che da esso dipartono.
45. In caso d'inosservanza delle prescrizioni sull'uso delle imbarcazioni da regata il Socio è passibile, secondo la gravità, della sanzione disciplinare di ammonizione o di sospensione da uno a tre mesi; in caso di recidiva è passibile di sospensione da due a sei mesi.

#### **Capo 5° - Uso delle imbarcazioni da diporto**

46. Non è concesso l'uso di alcuna imbarcazione al Socio che non sa nuotare. Per le uscite con le imbarcazioni il Socio è tenuto a indossare la divisa sociale o quantomeno la maglia con i colori sociali che ne identifica l'appartenenza al sodalizio.
47. Agli effetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento tutti i componenti dell'armo sono responsabili dell'imbarcazione da diporto. Essi devono avere la massima cura del materiale nautico a loro affidato, mantenendolo integro e pulito e devono accertarsi delle condizioni dell'imbarcazione prima di uscire e al rientro, annotando nel registro le anomalie riscontrate.
48. Le imbarcazioni da diporto possono essere usate soltanto dai componenti dell'armo che hanno effettuato la registrazione nel registro. È vietato scambiare le imbarcazioni lungo il percorso del fiume.
49. L'uso delle imbarcazioni potrà avvenire dall'orario di apertura della sede sino all'imbrunire. Entro l'orario di tramonto del sole tutte le imbarcazioni dovranno trovarsi in cantiere o in cavana. È fatto assoluto divieto di utilizzare le imbarcazioni con il buio.

50. Per l'uso delle imbarcazioni da diporto, sia all'uscita sia al rientro, i Soci devono apporre debita annotazione sul registro indicando: l'ora di uscita e di rientro, il materiale avuto in consegna e riconsegnato, lo stato di conservazione e le eventuali avarie dello stesso. Prima di riporre le imbarcazioni, i remi e il materiale nautico negli spazi destinati allo stazionamento i Soci devono curarne la pulizia, anche mediante aspirazione per le barche da voga veneta e i caicci.
51. L'uso delle imbarcazioni da diporto è limitato a due ore; gli interessati, con richiesta motivata indirizzata al Direttore Sportivo, potranno in casi particolari ottenere una deroga specifica e temporanea a tale limitazione.
52. È vietato l'uso delle imbarcazioni per scopi non attinenti all'esercizio della voga. L'approdo deve essere fatto contro corrente.
53. Durante il percorso del fiume le imbarcazioni devono tenere la sinistra rispetto al senso di marcia (la cosiddetta "sinistra del timoniere") e dare la precedenza alle imbarcazioni da regata. Nel caso d'incrocio con altre imbarcazioni e salvo il diritto di precedenza delle imbarcazioni da regata, il Socio dovrà curare di segnalare la presenza della propria imbarcazione mediante il richiamo in uso lungo il corso del fiume Sile, ovvero la parola "acqua" proferita a gran voce. È assolutamente vietato l'accesso con qualunque imbarcazione ai canali che sboccano nel fiume Sile o che da esso dipartono.
54. È ammesso l'approdo fuori dagli spazi predisposti in sede se giustificato da valido motivo e in luogo idoneo che non intralci l'uscita o il rientro delle altre imbarcazioni.
55. In caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente capo il Socio è passibile, secondo la gravità, della sanzione disciplinare di ammonizione o di sospensione da uno a tre mesi; in caso di recidiva è passibile di sospensione da due a sei mesi.

#### **Capo 6° - Uso dei locali adibiti a sala pesi e sala macchine aerobiche**

56. L'accesso ai locali adibiti a sala pesi e sala macchine aerobiche è consentito solamente mediante scarpe da ginnastica e vestiario idoneo, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza comune.
57. Il Socio deve utilizzare gli attrezzi a disposizione secondo il loro impiego normale, evitando esercizi pericolosi per sé o per altri. Per evidenti ragioni d'igiene è assolutamente vietato l'uso a torso nudo delle panche o degli altri attrezzi, ove vi sia il contatto diretto con qualsiasi parte del corpo che non siano gli arti superiori e inferiori: a tale scopo è richiesto l'uso di un asciugamano personale pulito.
58. Il Socio deve mantenere in ordine la sala pesi e la sala macchine aerobiche sia durante l'esecuzione degli esercizi che al termine dell'allenamento, compatibilmente con l'attività ginnica in atto. Terminato l'utilizzo degli attrezzi mobili, quali manubri, bilancieri, pesi e moschettoni e quant'altro, il Socio deve curare di riporli negli spazi o nei contenitori adibiti al loro stazionamento. I macchinari che prevedono il carico di pesi devono essere scaricati dopo l'uso. Il Socio non deve variare la disposizione dei macchinari e attrezzature decisa dal Direttore Sportivo in accordo con il Consiglio Direttivo.
59. È vietato portare attrezzi mobili o macchine aerobiche al di fuori dei locali adibiti a sala pesi e sala macchine aerobiche. In casi eccezionali e motivati il Direttore Sportivo può autorizzare il Socio a impiegare tali attrezzi nell'area scoperta della sede. Terminato il loro utilizzo, il Socio autorizzato deve curare che gli stessi siano riposti nella sala originaria e negli spazi e contenitori adibiti al loro stazionamento.

60. L'uso dei locali adibiti a sala pesi e sala macchine aerobiche può essere riservato ai Soci iscritti nell'elenco degli Atleti agonisti in determinati orari e determinati giorni della settimana, su proposta degli Allenatori di concerto con il Direttore Sportivo e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e idonea informazione agli altri Soci.
61. Su richiesta degli Allenatori di concerto con il Direttore Sportivo e dopo autorizzazione del Consiglio Direttivo, possono essere riservate all'uso esclusivo dei Soci iscritti nell'elenco degli Atleti agonisti alcune macchine aerobiche necessarie per gli allenamenti agonistici; tali macchine potranno essere bloccate mediante idoneo sistema di chiusura (lucchetto, catena o quant'altro). I Soci non iscritti nell'elenco degli Atleti agonisti potranno essere eccezionalmente autorizzati dal Direttore Sportivo all'utilizzo delle suddette attrezzature, ma al termine dell'utilizzo essi dovranno provvedere nuovamente alla loro chiusura.
62. In caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente capo il Socio è passibile, secondo la gravità, della sanzione disciplinare di ammonizione o di sospensione sino a un mese.

#### **Capo 7° - Accesso alla Sede di ospiti e di familiari del Socio**

63. L'uso degli spogliatoi, delle docce, degli impianti, delle imbarcazioni e di ogni altra attrezzatura sportiva non è concesso a persone estranee all'Associazione. È tuttavia consentito l'accesso di persone non iscritte all'Associazione per svolgere corsi di voga o di altre pratiche sportive collegate organizzati e deliberati dal Consiglio Direttivo per persone non socie.
64. In via eccezionale i Soci, previa richiesta scritta all'Ufficio di Segreteria, potranno ottenere la formale autorizzazione da parte di un Consigliere di far usufruire delle imbarcazioni a persone estranee all'Associazione. Tale concessione tuttavia non potrà diventare consuetudine o regola né avere carattere di continuità; in caso di abusi il Socio ospitante sarà passibile della sanzione disciplinare della sospensione sino a un mese.
65. L'accesso ai locali e all'area scoperta della sede senza formale autorizzazione è consentito a invitati o familiari del Socio solamente in via occasionale e nel corso delle manifestazioni ludiche. Tali accessi non potranno tuttavia diventare consuetudine o regola né avere carattere di continuità; in caso di abusi, il Socio ospitante sarà passibile della sanzione disciplinare di ammonizione; in caso di recidiva sarà passibile di sospensione sino a tre mesi.
66. Il Socio ospitante risponde in ogni caso, secondo le leggi civili e in conformità all'art. 5 del presente Regolamento, degli eventuali danni che in conseguenza dell'accesso alla sede e dell'utilizzo delle attrezzature i familiari e gli ospiti possano subire o recare al patrimonio sociale. È sempre responsabilità e dovere di tutti i Soci evitare che gli ospiti dell'Associazione possano cadere nel fiume.

#### **Capo 8° - L'Assemblea Generale**

67. L'Assemblea Generale dell'Associazione, Ordinaria o Straordinaria, può svolgersi nei locali della sede oppure in altro luogo idoneo scelto dal Consiglio Direttivo e ha funzioni e compiti indicati nello Statuto.
68. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in conformità agli articoli 26 e 30 dello Statuto. Il provvedimento di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato mediante affissione in bacheca almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata ed essere comunicato personalmente a ciascun Socio con lettera, fax, e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.



69. Come previsto nello Statuto, possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci maggiorenni, non dichiarati "Assenti", in regola con le quote sociali. Ogni Socio maggiorenne ha diritto a un voto che deve esprimere personalmente. Non è consentito farsi rappresentare mediante delega.
70. Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza tra i Soci presenti con diritto di voto.
71. Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la seduta e provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea e alla lettura dell'ordine del giorno. La seduta quindi prosegue con le relazioni del Presidente, del Direttore Sportivo, del Tesoriere e del Revisore dei Conti designato e con la discussione sulle relazioni e sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, diretta dal Presidente dell'Assemblea. Della discussione è redatto verbale in forma riassuntiva a cura del Segretario dell'Assemblea.
72. Ogni Socio con diritto di voto ha diritto di partecipare alla discussione: ciascun intervento, tuttavia, può avere una durata massima di 5 (cinque) minuti, per non compromettere il diritto di partecipare alla discussione degli altri Soci e permettere la votazione.
73. La votazione sulle relazioni e sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno può essere per alzata di mano oppure segreta nel caso della nomina del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri o quando ne faccia contestualmente richiesta almeno un terzo dei Soci presenti con diritto di voto.
74. In caso di votazione segreta le operazioni di spoglio saranno effettuate immediatamente dopo il completamento della votazione, alla presenza del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e di due Soci scrutatori nominati dal Presidente dell'Assemblea che non siano membri del Consiglio Direttivo.
75. Il verbale dell'Assemblea con le deliberazioni adottate deve essere pubblicato a cura del Segretario dell'Assemblea in bacheca entro la fine della settimana successiva alla seduta e restare esposto per almeno 10 (dieci) giorni.
76. Nel caso in cui l'Assemblea non riesca a deliberare su tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, la seduta dovrà essere aggiornata a una nuova data ricompresa entro 10 (dieci) giorni dalla precedente Assemblea. Tale aggiornamento sarà immediatamente pubblicato mediante affissione in bacheca a cura del Segretario dell'Assemblea senza alcuna comunicazione diretta ai Soci.

### **Capo 9° - Il Consiglio Direttivo**

77. Le sedute del Consiglio Direttivo si svolgono nei locali della sede. Di esse deve essere data idonea pubblicità ai Soci mediante affissione in bacheca almeno 2 (due) giorni prima con indicazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
78. Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo deve essere pubblicato in bacheca entro la fine della settimana successiva alla seduta e restare esposto per almeno 10 (dieci) giorni.
79. Alle sedute del Consiglio Direttivo hanno facoltà di partecipare i Revisori dei Conti, con ruolo consultivo in materia finanziaria.
80. Il Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo non ha facoltà di partecipare alle sedute, salvo che la sua presenza non sia formalmente e motivatamente richiesta per iscritto dallo stesso Consiglio Direttivo. In tal caso il Socio convocato ha l'obbligo di presentarsi, salvo che non ricorra un giusto motivo d'impedimento da comunicarsi tempestivamente al Consiglio stesso per il tramite dell'Ufficio di Segreteria. In caso di rifiuto immotivato a presentarsi il Socio è passibile della sanzione disciplinare di sospensione da uno a tre mesi. In caso di recidiva il comportamento del Socio costituirà

grave mancanza nei confronti degli organi societari e dell'Associazione stessa e sarà sanzionabile disciplinarmente con la sospensione da sei mesi a un anno o con l'espulsione nei casi più gravi.

81. Tutte le comunicazioni rivolte al Consiglio Direttivo dovranno essere inoltrate per il tramite del Responsabile della Comunicazione e dei Rapporti con i Soci o dell'Ufficio di Segreteria.
82. Il Consiglio Direttivo ha i compiti e le funzioni di cui all'art. 34 dello Statuto e in particolare:
- 1) gestisce, conduce, amministra e manutene - sia per la manutenzione ordinaria sia straordinaria – la sede e i locali di cui si compone, le attrezzature, le imbarcazioni da diporto e da regata;
  - 2) gestisce, amministra e conduce l'attività agonistica dell'Associazione;
  - 3) decide gli acquisti e le cessioni del materiale nautico da regata e da diporto, gli accessori e le attrezzature da sala pesi e sala macchine aerobiche, i materiali per la conduzione della sede, gli attrezzi per lo svolgimento dell'attività agonistica e amatoriale;
  - 4) decide e organizza le manifestazioni ludiche da svolgersi presso la sede;
  - 5) decide l'organizzazione di corsi di voga o di altre pratiche sportive collegate per persone non iscritte all'Associazione;
  - 6) stipula i contratti e gli accordi necessari per la conduzione della sede e lo svolgimento dell'attività remiera, sia agonistica sia da diporto;
  - 7) decide su tutte le questioni – eccetto che di ordine disciplinare - derivanti dalla gestione e amministrazione dell'Associazione, direttamente o su segnalazione dei Soci, dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Proviviri.
83. I Soci che rivestono la carica di Consigliere sono tenuti al rispetto rigoroso delle prescrizioni del presente Regolamento, non potendo ritenersi esonerati solo per il fatto di ricoprire quella carica. In caso d'infrazioni, soggiacciono alle sanzioni disciplinari previste per i singoli Soci, aumentate sino a un terzo. Ove presenti in sede sono tenuti a fare tutto ciò che è nelle loro facoltà per garantire il buon andamento della gestione sociale, curando di risolvere tutti i problemi di cui vengono direttamente o indirettamente a conoscenza. Qualora siano a conoscenza d'infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono obbligati a riferirne al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; laddove ciò non avvenga devono essere deferiti al Consiglio dei Proviviri.

#### **Capo 10° - I Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri**

84. I Revisori dei Conti hanno i compiti e le funzioni di cui all'art. 51 dello Statuto,
85. I Revisori dei Conti devono riunirsi obbligatoriamente almeno ogni sei mesi per controllare l'andamento finanziario dell'Amministrazione. Di queste sedute deve essere data idonea pubblicità preventiva e successiva con le stesse forme stabilite per le sedute del Consiglio Direttivo, a cura dell'Ufficio di Segreteria.
86. Il Collegio dei Proviviri ha i compiti e le funzioni di cui all'art. 52 dello Statuto.
87. Il Collegio dei Proviviri svolge inoltre una funzione consultiva sul generale andamento dell'Associazione. Può pertanto essere convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo, da non meno di cinque Consiglieri oppure da non meno di un quinto dei Soci per esprimere il proprio parere su problematiche generali dell'attività dell'Associazione. Questo parere non è vincolante per il Consiglio Direttivo il quale nelle successive sedute potrà quindi deliberare in maniera difforme; in tal caso tuttavia il Consiglio Direttivo dovrà esporre adeguatamente, con idonea motivazione, le ragioni per le quali abbia deciso di discostarsi dal parere espresso dal Collegio dei Proviviri.

88. Tutte le comunicazioni rivolte ai Revisori dei Conti o al Collegio dei Probiviri dovranno essere inoltrate per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

### **Capo 11° - Disposizioni finali e transitorie**

89. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, troverà applicazione quanto stabilito dallo Statuto, dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali, dalle disposizioni comunali e provinciali e – per l'attività agonistica - quanto disposto dagli Statuti Federali della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak.
90. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Regolamento, di cui condividono validità, efficacia e obbligo di osservanza da parte di ciascun Socio, i seguenti atti normativi generali: Regolamento di concessione in uso di armadietto guardaroba.
91. Il presente Regolamento, così come modificato dal Consiglio Direttivo in data 28/09/2021 nell'esercizio delle proprie prerogative senza necessità di approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci entrerà in vigore con decorrenza immediata, salva pubblicazione mediante affissione in bacheca.
92. Ogni modifica, integrazione o abrogazione delle disposizioni del presente Regolamento che espressamente preveda l'irrogazione di una sanzione disciplinare dovrà essere adottata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Straordinaria. Tutte le altre disposizioni invece potranno essere modificate, integrate o abrogate mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza con voto favorevole di almeno cinque Consiglieri. Laddove la modifica, l'integrazione o l'abrogazione di qualunque norma del presente Regolamento consegua obbligatoriamente a una modifica della normativa comunitaria, statale, regionale, comunale, provinciale o della Federazione Italiana Canottaggio e della Federazione Italiana Canoa Kayak, essa sarà automaticamente recepita e adottata mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza con voto favorevole di almeno quattro Consiglieri.

Costituisce allegato e parte integrante del Regolamento stesso il Regolamento di concessione in uso di armadietto guardaroba di seguito riprodotto, che deve essere firmato dal Socio assegnatario e controfirmato da un esercente la potestà parentale per i Soci minorenni.

## ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETA' CANOTTIERI SILE

### Regolamento di concessione in uso di armadietto guardaroba

- 1) L'Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Sile mette a disposizione esclusiva dei propri Soci 154 armadietti guardaroba numerati: 18 nello spogliatoio femminile e 136 nello spogliatoio maschile.
- 2) Il Socio può richiedere all'Ufficio Segreteria la concessione d'uso di armadietto guardaroba la quale è subordinata alla disponibilità dei medesimi, è consentita nella misura ordinaria di uno per ciascun Socio e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il Socio assegnatario è tenuto al pagamento di una quota annua per l'utilizzo. La quota deve essere versata all'Ufficio Segreteria che rilascia ricevuta, in unica soluzione entro il 31 gennaio o eventualmente in dodicesimi di anno solare con riferimento alle nuove richieste presentate dopo il 31 gennaio. La concessione d'uso si rinnova con il pagamento della quota annuale entro il termine del 31 gennaio ed è vincolata alla conservazione della qualifica di Socio. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire la quota annua entro il 31 dicembre di ciascun anno per il successivo.
- 3) Ogni armadietto guardaroba è provvisto di serratura propria con due chiavi: una copia è consegnata al Socio che deve restituirla a fine concessione d'uso; una copia è custodita nella cassaforte della Segreteria.
- 4) L'armadietto guardaroba è concesso in uso solo ed esclusivamente per riporre capi di abbigliamento e oggetti attinenti attività svolte presso l'Associazione con esclusione di prodotti chimici e/o materiali maleodoranti, pericolosi o illeciti. A ogni assegnatario ne è affidato il buon uso, con obbligo di mantenerlo pulito e rispondente alle norme igieniche. È vietato apporre adesivi, poster e quant'altro all'interno e all'esterno dell'armadietto guardaroba. È altresì vietato inserire all'interno strutture fisse di qualsiasi tipo volte a trasformare o modificare l'impianto originale fornito dal costruttore.
- 5) Eventuali danni causati da incuria, uso improprio o altro dovranno essere rifusi per intero dall'assegnatario, previa determinazione da parte del Consiglio Direttivo della spesa per la riparazione o sostituzione delle parti danneggiate. Il mancato pagamento potrà essere causa di revoca della concessione d'uso e potrà comportare sanzioni disciplinari per il Socio.
- 6) È facoltà di ogni Consigliere chiedere all'assegnatario di poter ispezionare l'armadietto guardaroba, qualora ritenga che siano avvenute manomissioni o che ne sia fatto uso improprio.
- 7) Al momento della restituzione dell'armadietto guardaroba, le condizioni dello stesso saranno appurate in contraddittorio, al fine di eventuali contestazioni di danno.
- 8) L'Associazione non è responsabile di furti relativamente ad oggetti riposti nell'armadietto.
- 9) L'uso dell'armadietto guardaroba è strettamente personale e l'assegnatario non può trasferire la concessione d'uso o consentirne comunque l'utilizzo a terzi.
- 10) L'assegnatario si obbliga alla liberazione dell'armadietto guardaroba non oltre il termine di 7 (sette) giorni decorrenti dal 31 gennaio, in ipotesi di mancato pagamento della quota d'uso annuale, o dal momento in cui per qualsiasi ragione non sia più in possesso della qualifica di Socio; in tal caso l'assegnatario dovrà, previa comunicazione all'Ufficio Segreteria e verifica in contraddittorio delle condizioni dell'armadietto, restituire la chiave dello stesso. In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, l'assegnatario autorizza sin d'ora l'Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Sile all'apertura dell'armadietto medesimo, all'asporto del suo contenuto e alla conservazione dello stesso per la durata di un mese presso la sede dell'Associazione dopodiché, in difetto di ritiro da parte del proprietario, l'Associazione è autorizzata allo smaltimento come rifiuto.

La/ Il sottoscritto/a Socia/o \_\_\_\_\_ riceve in data \_\_\_\_\_ l'uso dell'armadietto N° \_\_\_\_\_ e dichiara di aver preso visione del presente Regolamento impegnandosi ad osservarlo.

Treviso, \_\_\_\_\_

Firma

Firma di un esercente la potestà parentale (*per minorenni*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_